

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 59 del Reg. Delib.

N. 5179 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Flavia Balestro

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

**DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI
AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA, AI SENSI DELL'
ART. 13 COMMA 9° E ART. 2 COMMA 1° LETTERA E) DELLA
LEGGE REGIONALE DEL VENETO N. 14 DEL 06 GIUGNO 2017.**

N. 521 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 05/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

L'anno duemiladiciassette addì VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 17,30 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

Balestro Flavia

Assessore

PRES.	ASS.
	SI
SI	
SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.

La sig.ra.Flavia Balestro nella sua qualita' di Vice Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addi', _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: *Determinazione in merito all'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata , ai sensi dell' art. 13 comma 9° e art. 2 comma 1° lettera e) della legge regionale del veneto n. 14 del 06 giugno 2017*

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona l'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO CHE - Il Piano di Assetto del Territorio intercomunale è stato approvato in Conferenza dei servizi del 18.06.2015 e ratificato con provvedimento di Giunta Provinciale del 14.07.2015 n100

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2016 esecutiva, è stata approvata la prima variante al Primo Piano degli Interventi, successivamente è stata approvata una seconda variante al PI che non ha modificato l'assetto pianificatorio urbanistico complessivo.

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, che ha dettato la nuova disciplina urbanistica in sostituzione della precedente Legge Regionale n. 61 del 28 giugno 1985;

CONSTATATA la sopravvenuta Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017; tale legge, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, prevede all'art. 4, comma 5, come primo adempimento, la compilazione, da parte dei Comuni, della scheda informativa Allegato A, corredata dell'elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e);

DATO ATTO che l'elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata non ha valore conformativo, ma solamente ricognitivo. Tale perimetrazione, infatti, fornirà alla Regione i dati necessari all'espletamento dei compiti che le sono stati assegnati dall'art. 4 della Legge stessa, ai sensi del quale, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consigliare ed il Consiglio delle Autonomie Locali, stabilirà, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge, con proprio provvedimento, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera a); i comuni dovranno approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14, e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne dovranno trasmettere copia integrale alla Regione;

PRESO ATTO

che ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/2017 sono sempre consentiti:

- gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- gli interventi di cui agli articoli 5 (Riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (Riqualificazione urbana), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- gli interventi di cui alla LR 55 del 2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", Capo I;
- gli interventi di cui all'articolo 44 della LR 11 del 2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- gli interventi di cui alla LR 12 del 2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla legge;
- gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei Piani di Area e nei Progetti Strategici.

che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/2017 sono fatti salvi:

- i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;
- i PUA i cui procedimenti siano già avviati con presentazione al Comune degli elaborati necessari ai sensi dell'art. 18, comma 2, LR 11 del 2004;
- gli accordi pubblico/privato, di cui all'articolo 6 della LR 11 del 2004, per i quali sia già stata deliberata la dichiarazione di interesse pubblico;
- gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della LR 11 del 2004, il cui contenuto sia già stato perfezionato dalla conferenza decisoria;

VERIFICATO

che l'art. 2 comma 1 lettera e) disciplina gli ambiti di urbanizzazione consolidata :” l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

CONSTATATO

che l'art. 13 comma 9., disciplina che gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4, ovvero entro 60 giorni dal ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, nei Comuni che non hanno provveduto, fino all'integrazione del succitato

provvedimento della Giunta Regionale sulla base dei dati tardivamente trasmessi, non sarà consentito consumo di suolo e non sarà consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo;

RITENUTO di determinare in merito ai provvedimenti da approvare in merito a quanto sopra descritto, mediante la redazione dell'elaborato riportante gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2 c. 1 l. e), e art 13 c. 9 della LRV n. 14/2017, redatto dall'arch. Lino De Battisti – con sede in Montagnana (PD), in data 03.08.2017, a supporto del responsabile dell' Area Tecnica, giusto incarico affidato con determinazione n. 69/2017, di seguito elencato: elaborato, formato shapefile, che attesta la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e la scheda informativa, allegato A della stessa legge regionale n. 14 del 06/06/2017 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata data 22/08/2017;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, obbligo del rilascio, da parte del competente responsabile, del preventivo parere circa la regolarità contabile della presente proposta, in quanto non vi sono né impegni di spesa né minori entrate

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta.
2. Di dare atto di quanto previsto dagli artt. 12 (Disposizioni finali) e 13 (Disposizioni transitorie) della L.R. 14/2017;
3. Di approvare l'elaborato riportante gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2 c. 1 l. e), e art 13 c. 9 della LRV n. 14/2017, redatto dall'arch. Lino De Battisti a supporto del responsabile dell' Area Tecnica di seguito elencato:
-elaborato, formato shapefile, che attesta la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata .
che seppur materialmente non allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrale e sostanziale.
4. Di prendere atto della relativa scheda informativa, allegato A della Legge Regionale del Veneto n. 14 del 06/06/2017, predisposta da Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata, che seppur materialmente non allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrale e sostanziale.
5. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica di porre in atto tutti gli adempimenti necessari e conseguenti il presente provvedimento, in riferimento alle istruzioni contenute nella nota pervenuta dalla Regione Veneto, avente per oggetto: Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Invio scheda informativa;

6. Di disporre quale forma di pubblicità di quanto determinato nei punti che precedono, la pubblicazione all'albo pretorio della presente deliberazione, e l'inserimento stabile degli elaborati sul portale *web* del comune.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA , AI SENSI DELL' ART. 13 COMMA 9° E ART. 2 COMMA 1° LETTERA E) DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO N. 14 DEL 06 GIUGNO 2017.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/09/2017

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 59 DEL 20/09/2017